

# ERMES PER IL COMMERCIO

Polizza modulare  
dell'esercizio commerciale



**ANTONVENETA**  
**ASSICURAZIONI**

**Antonveneta SpA**  
Autoscuola S.p.A.  
Viale Ippolito Nievo, 1  
30137 Padova - Italia  
Tel. 049 847 823  
Fax 049 841 822

**Capitale sociale interamente  
versato - Lit. 100.000.000**  
RIS. 1000 n. 1000/02  
Reg. Imp. 2000  
n. 0000000021  
C.A.B. n. 02/000000000

**Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione per danni  
del settore dell'edilizia,  
del commercio e dell'artigianato,  
del trasporto aereo,  
C.A.B. n. 02/000000000**

**CONVI  
L. 10/01/00  
R. 000000000  
RACI  
ANTONVENETA**



# Indice

Definizioni	Pag.	2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	»	3
Norme comuni alla Sezione «A» Incendio e danni ai beni e alla Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari	»	4
Sezione «A» Incendio e danni ai beni	»	6
Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari	»	8
Sezione «C» Vetri e cristalli	»	10
Sezione «D» Responsabilità civile	»	10

# Definizioni

Agli effetti del presente contratto i termini sottoelencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

- 1 - ASSICURAZIONE** - il contratto di assicurazione;
- 2 - POLIZZA** - il documento che prova l'assicurazione;
- 3 - CONTRAENTE** - il soggetto che stipula l'assicurazione;
- 4 - ASSICURATO** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- 5 - IMPRESA** - la Antonveneta Assicurazioni S.p.A.;
- 6 - PREMIO** - la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- 7 - RISCHIO** - la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- 8 - SINISTRO** - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- 9 - INDENNIZZO (risarcimento)** - la somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro.
- 10 - FABBRICATO** - l'intera costruzione edile ovvero la porzione di essa, dove si svolge l'attività dichiarata dall'Assicurato o dal Contraente, comprese le pertinenze immobiliari ancorché non comunicanti purché nell'ambito dello stesso immobile oppure, se separate, purché nel medesimo recinto aziendale, compresi impianti fissi di illuminazione, idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, e tutte quelle opere considerate immobili per natura o destinazione, compresi cancelli, recinzioni, tende esterne frangisole, insegne stabilmente installate nel fabbricato, escluse opere di pregio artistico e tutto quanto indicato nella definizione contenuto.
- 11 - CONTENUTO** - in quanto presenti nel fabbricato:
  - a) merci e prodotti in genere propri dell'attività dichiarata, imballaggi, compresi quelli in materia plastica espansa o alveolare non facenti parte del prodotto finito, per un valore non superiore al 5% di quello delle merci; gli infiammabili destinati al commercio, se attinenti all'attività dichiarata, per un valore non superiore al 5% di quello delle merci. Non è ammessa la esistenza di sostanze esplodenti salvo esplicita dichiarazione in polizza;
  - b) beni strumentali relativi all'esercizio dell'attività commerciale assicurata, quali arredamento, attrezzature, impianti e attrezzature di pesa, di segnalazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, le macchine ed arredi d'ufficio, con l'esclusione di oggetti d'arte o di pregio artistico, di veicoli a motore iscritti al P.R.A. nonché di macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti «Leasing», qualora già coperti da apposita assicurazione;
  - c) attrezzature e macchinario per eventuali lavorazioni inerenti ai prodotti;
  - d) denaro, carte valori e titoli di credito (con l'esclusione di gioielli, preziosi e simili), fino alla concorrenza del 3% del capitale assicurato per il contenuto, purché di proprietà dell'Assicurato;

e) beni personali di proprietà dei dipendenti, con esclusione di valori, preziosi, veicoli iscritti al P.R.A.

**12 - VALORE A NUOVO** - spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il FABBRICATO, al momento del sinistro, con esclusione del solo valore dell'area.

**13 - COSTO DI RIMPIAZZO** - spesa necessaria per rimpiazzare, nel momento del sinistro, i beni costituenti il CONTENUTO - con esclusione delle merci - con altrettante cose eguali o equivalenti per rendimento economico.

**14 - VALORI** - danaro, carte valori e titoli di credito.

**15 - INCENDIO** - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**16 - ESPLOSIONE** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

**17 - SCOPPIO** - repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

**18 - IMPLOSIONE** - repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;

**19 - VALORE INTERO** - forma di garanzia che copre la totalità delle cose assicurate; con l'applicazione in caso di sinistro, qualora si accertasse la preesistenza di un capitale superiore a quello assicurato, del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile e dell'art. 16 delle Norme.

**20 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** - forma di garanzia per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**21 - PRIMO RISCHIO RELATIVO** - forma di garanzia ove il capitale assicurato rappresenta il massimo risarcimento in caso di sinistro; agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e dell'art. 16 delle Norme si tiene conto del valore complessivo dei beni risultante in polizza.

**22 - STATO D'USO** - il «valore a nuovo» per i fabbricati e il «costo di rimpiazzo», per i beni di cui al punto b) e c) del contenuto al momento del sinistro al netto del deprezzamento per grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

**23 - FRANCHIGIA** - parte del danno, espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

**24 - SCOPERTO** - parte del danno, espressa in percentuale dello stesso, con eventuale minimo e/o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

**25 - MASSIMO RISARCIMENTO ANNUO** - massimo risarcimento per uno o più sinistri che si verifichino nella medesima annualità;

**26 - FURTO** - impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

**27 - RAPINA** - sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

# Norme che regolano l'Assicurazione in generale

## Art. 1 - Delimitazione territoriale

L'impresa presta le garanzie di cui alle Sezioni richiamate in polizza - limitatamente ai danni che si verificano nel territorio italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## Art. 2 - Rischi esclusi

Salvo espresse eccezioni contrattuali, l'impresa non risarcisce i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili
- b) conseguenti all'impiego dell'energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, comprese eruzioni vulcaniche e frane, inondazioni, alluvioni, mareggiate;
- d) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,
- e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazioni per ordine dell'Autorità.

## Art. 3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni dell'Assicurato o del Contraente - Diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sul rischio possono comportare la perdita, parziale o totale, del diritto all'indennizzo (artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto dal successivo art. 22.

Nel caso di diminuzione del rischio l'impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al diritto di recesso.

## Art. 4 - Altre assicurazioni

Fermo l'obbligo per l'Assicurato o il Contraente di dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni riguardanti il rischio assicurato (art. 1910 Codice Civile), è convenuto che l'impresa risponderà del danno in proporzione dell'esposizione quale risulta dal proprio contratto, autonomamente considerato.

## Art. 5 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge - di dare immediato avviso all'Impresa che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di ado-

prarsi per prevenire o diminuire i danni - nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile) l'Assicurato o il Contraente dovrà in particolare, limitatamente ai sinistri che colpiscono le garanzie Incendio, Furto, Rapina o conseguenti ad Eventi Socio-politici, effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa.

L'Assicurato dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose trafugate, distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati.

## Art. 6 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio netto relativa al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate in essere al momento del recesso ai sensi del successivo art. 27.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

## Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

## Art. 8 - Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

## Art. 9 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

La decisione del collegio arbitrale sarà vincolante per entrambe le parti.

## **Art. 10 - Clausola di indicizzazione**

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo» per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo semestre e dell'anno precedente per polizze con decorrenza nel primo semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari (esclusi scoperti e franchigie) verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata all'Assicurato o al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare di almeno il doppio gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella «Polizza».

# **Norme comuni alla Sezione «A» Incendio e danni ai beni e alla Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari**

## **Art. 11 - Anticipi sugli indennizzi**

In caso di sinistro, con danno di ammontare prevedibilmente superiore all'importo indicato in polizza, l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto in base alle risultanze peritali acquisite e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno sessanta giorni dalla denuncia di sinistro e trenta giorni dalla richiesta d'indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

## **Art. 12 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e dall'art. 19 - 5) e 23 - 7) del presente contratto, che prevedono specifici indennizzi aggiuntivi, in nessun altro caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per ciascun sinistro, una somma complessivamente superiore ai capitali assicurati, partita per partita, nell'ambito della Sezione interessata dal sinistro.

## **Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuiti al solo Contraente.

L'indennizzo non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

## **Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno**

Se le parti non si accordano direttamente o in ogni caso qualora una di esse dovesse richiederlo, ciascuna nominerà a proprie spese un perito con l'incarico di procedere alla stima del danno secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Se fra i periti delle parti si manifestassero divergenze, essi concorderanno la nomina di un terzo perito; in difetto di accordo ciascuno potrà richiederne la designazione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Il collegio peritale così costituito procederà alla stima del danno anche a maggioranza, vincolando entrambe le parti, salva unicamente l'impugnazione per dolo e per rettifica di errori materiali e di calcolo. Spese ed onorario del terzo perito saranno a carico di entrambe le parti in quote eguali.

I periti dovranno in ogni caso procedere anche alla descrizione delle cause e delle circostanze del sinistro nonché alla verifica della corrispondenza del rischio effettivo con le dichiarazioni contrattuali e dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'Assicurato o sul Contraente in caso di sinistro; le conclusioni peritali, raggiunte a maggioranza, costituiranno piena prova delle circostanze accertate.

## **Art. 15 - Criteri per la valutazione del danno**

### **A) Garanzie Incendio e Danni ai Beni - Sezione A (esclusa garanzia «Elettronica»). -**

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza. L'attribuzione del valore alle cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;

— Contenuto:

- 1) beni di cui al comma b) e c) delle definizioni: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- 2) beni di cui al comma d) delle definizioni: si stima il valore che essi avevano al momento del sinistro e la spesa necessaria per la procedura di ammortamento e di sostituzione dei titoli distrutti stabilita dalla legge;
- 3) beni di cui ai commi a) ed e) delle definizioni: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. I beni semilavorati vengono valutati in base al prezzo della materia grezza al momento del sinistro aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stadio in cui si trovano al momento del sinistro senza superare i corrispondenti prezzi di mercato.

In caso di sinistro si determina:

- a) per il fabbricato e i beni di cui ai commi b) e c) del contenuto - l'ammontare del danno ed il rispettivo indennizzo a stato d'uso e si deduce il valore dei residui;
- b) per i beni di cui ai commi a), d) ed e) del contenuto - la differenza tra il valore dei beni assicurati e quelli rimasti illesi o ricavabili dalle cose danneggiate.

Limitatamente al fabbricato ed ai beni di cui ai commi b) e c) del contenuto, esclusivamente per esercizi in stato di attività, si stabilisce successivamente il supplemento che aggiunto all'indennità di cui sopra determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo.

Il supplemento di indennità viene stabilito in relazione alla somma assicurata partita per partita e precisamente: - qualora la stessa risulti -:

- I) superiore od uguale al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo esso è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- II) inferiore al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo ma superiore al valore a stato d'uso, per cui viene assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo o a costo di rimpiazzo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

III) eguale o inferiore al valore a stato d'uso diventa nullo.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, o altro bene di cui ai commi b) e c) del contenuto, un importo superiore al doppio del valore a stato d'uso.

Il pagamento del supplemento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo purchè ciò avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Nella valutazione non si deve tener conto dei danni indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati o per qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

E tuttavia compreso il costo per il rafforzamento antisismico nelle zone e con i criteri previsti dalle vigenti leggi.

**B) Garanzie Furto, Rapina e Rischi complementari - Sezione «B»** - L'ammontare del danno viene stabilito in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

## Art. 16 - Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale

Salvo quanto previsto dai successivi commi, se dalle stime effettuate a norma dell'articolo precedente risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l'Assicurato supporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

A) Relativamente alle garanzie della Sezione A, l'impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall'art. 12.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l'Assicurato o il Contraente dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scoperta.

B) Relativamente alle garanzie della Sezione B, qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio relativo, agli effetti dell'eventuale applicazione della regola proporzionale si dovrà tener conto del valore complessivo dei beni ricavabile dalla Sezione «B» di polizza.

L'applicazione della regola proporzionale invece non avrà luogo allorché la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto. Resta in ogni caso salvo quanto disposto dal successivo articolo.

## Art. 17 - Valori

Per i danni relativi a danaro, carte valori e titoli di credito, fermo l'obbligo dell'Impresa a risponderne entro i limiti indicati nella definizione di «Contenuto», la regola proporzionale non sarà applicata.

Ove il sinistro interessi titoli di credito, l'Assicurato dovrà dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantigli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo.

L'Impresa risarcirà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, restando convenuto che il pagamento non potrà avvenire prima della scadenza dei titoli stessi.

## Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

# Sezione «A»

## Incendio e danni ai beni

### Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) eventualmente previsti in polizza, indennizza i danni materiali o diretti subiti dagli enti assicurati, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, ovvero dolo e colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, ferma l'esclusione in caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente - ovvero, trattandosi di società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori - nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, in conseguenza di:

- 1) a) INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE e SCOPPIO anche esterni (con esclusione di quelli cagionati da ordigni esplosivi), IMPLOSIONE;
- b) URTO di VEICOLI in transito sulla pubblica via (con esclusione di quelli di proprietà dell'Assicurato o del Contraente) e caduta di aeromobili o cose da essi trasportate (esclusi esplosivi), onda sonora causata dal superamento del muro del suono;
- c) INTERVENTI eseguiti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, compresi quelli provocati dalla attivazione, a seguito di incendio, di impianti automatici di estinzione;
- d) FUORIUSCITA DI FUMO per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore pertinenti al «fabbricato» (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione);
- e) ROVINA DI ASCENSORI, scale mobili e montacarichi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni e meccanismi;

L'Impresa indennizza altresì - purché conseguenti a uno degli eventi sopraelencati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti nell'ambito di m. 20 da esse - i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- f) SVILUPPO DI FUMI, GAS O VAPORI;
- g) MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E IDRAULICA;
- g) MANCATO O ANORMALE FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O DI CONDIZIONAMENTO;
- i) COLAGGIO O FUORIUSCITA DI LIQUIDI;

nonché, qualora conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- l) LE SPESE PERITALI ovvero gli oneri sostenuti dall'Assicurato per le prestazioni del perito fiduciario;
- m) LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO e TRASPORTO alla discarica dei residui del sinistro, compresi quelli tossici e/o nocivi (esclusi quelli radioattivi) di cui al DPR nr. 185/64 e successive modifiche, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti;
- n) LE SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO TEMPORANEO RICOLLOCAMENTO del contenuto, in quanto assicurato, non danneggiato dal sinistro, in modo da consentire il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti;

- o) LE SPESE PER IL RIMPIAZZO DI COMBUSTIBILE fuoriuscito da serbatoi sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti al contenuto;
- p) LE SPESE PER LA RIPROGETTAZIONE del fabbricato danneggiato nonché gli oneri di concessione edilizia, sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti al fabbricato. L'indennizzo è dovuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 24 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore.

Salvo espressa esclusione in polizza, l'Impresa indennizza ancora i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e dal contenuto in dipendenza di:

- 2) FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA per rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento e igienici del fabbricato (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione);
- 3) ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI (scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio) compiuti da dipendenti o da terzi estranei;
- 4) EVENTI ATMOSFERICI (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria);

nonché i:

- 5) DANNI INDIRETTI relativi alla forzosa interruzione dell'attività dichiarata e le altre spese conseguenti al sinistro in dipendenza degli eventi previsti nella presente Sezione, esclusi i punti 1 l), m), n), o), p) e 2), nella misura del 15% del risarcimento dovuto per danni diretti, calcolato partita per partita.

### Art. 20 - Garanzie aggiuntive

Qualora richiamate in polizza con specifica partita, ed alle condizioni contrattuali ivi previste, si intendono operanti le garanzie aggiuntive di seguito indicate:

- 1) RICORSO DEI TERZI: l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della Sezione «A», con esclusione di quelli da fuoriuscita di acqua.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- le persone indicate all'art. 32 punti a), b), c);
- le società, le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2) IL RISCHIO LOCATIVO: In quanto l'Assicurato ne risulti responsabile a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde a norma di contratto, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall'art. 19-1) ai locali tenuti in locazione; ferma restando l'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione ex art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore di oltre un quinto al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza.

3) DANNI MERCI IN REFRIGERAZIONE: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci poste all'interno di impianti di refrigerazione in conseguenza di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo protrattasi per oltre 12 ore, ovvero di fuoriuscita del liquido frigorifero, conseguenti a incendio o altro evento previsto dalla presente sezione A;
- guasti o rottura dell'impianto frigorifero e relativo dispositivo di controllo degli impianti di adduzione dell'acqua, ovvero destinati alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo perdurasse per oltre sei ore, l'Assicurato ne darà avviso all'Impresa con telegramma urgente. La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

4) FENOMENO ELETTRICO, ovvero i danni ad apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici tubi speciali intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

La garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. (Qualora operante la garanzia aggiuntiva «Elettronica», dalla presente garanzia si intendono escluse le prestazioni ivi previste.

5) LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO dei residui del sinistro, fino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19;

6) ONORARI PERITI, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art.19;

7) SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEL GUASTO

Salvo espressa eliminazione della garanzia di cui all'art.19 punto 2) "fuoriuscita di acqua condotta" l'Impresa indennizza, purché conseguenti ad eventi risarcibili a termini di detto punto, le spese tecnicamente necessarie per la ricerca e la riparazione del danno delle opere murarie, riparazione e sostituzione della parte dell'impianto danneggiato.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti a pavimento o soffitto.

Le parti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere da questa garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo di raccomandata: in caso di recesso da parte dell'Impresa questa provvederà al rimborso del rateo di premio netto per il periodo pagato e non goduto relativo alla 'specifica garanzia.

8) SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI

Senza l'applicazione del disposto dell'art.,16 e purché conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla sezione «A», l'Impresa risarcisce il solo costo del materiale e

delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione dell'archivio, documenti, registri, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità fino alla concorrenza del capitale assicurato alla corrispondente partita di polizza, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno riparate o ricostruite e, comunque limitatamente alle spese sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

9) MOBILIO DOMESTICO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla sezione «A», riportati dal mobilio domestico dell'abitazione dell'Assicurato, purché situata nello stesso immobile ove si svolge l'attività assicurata.

Per il mobilio domestico s'intende il complesso mobiliare, compreso quello d'antiquariato, per l'arredamento di locali d'abitazione e, dell'ufficio privato - compresa la relativa attrezzatura - facenti parte dell'abitazione medesima compresi i quadri ed oggetti d'arte, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, personal-computer, armi per sport e difesa personale, strumenti musicali di valore comune e quant'altro inerente all'abitazione esclusi i valori. I gioielli, l'argenteria ed i preziosi in genere si intendono assicurati fino a concorrenza di 2/10 della somma corrispondente al valore assicurato dei sopra precisati mobili ed arredi.

Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili - il tutto posto in soffitta o in cantina o altri ripostigli, anche se non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione - s'intendono assicurati fino alla concorrenza massima dell'importo indicato in polizza. La garanzia s'intende prestata in base al costo di rimpiazzo; l'ammontare del danno si determina secondo il disposto dell'art. 15, fatta eccezione per oggetti e mobili di antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale e di casa, provviste in genere, oggetti fuori uso od inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base al valore effettivo al momento del sinistro tenuto conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

10)ELETTRONICA

L'Impresa indennizza sino alla concorrenza del capitale assicurato alla rispettiva partita, i danni materiali e diretti a:

- macchine elettroniche in genere quali registratori di cassa - bilance - fatturatrici - macchine elettroniche da scrivere e da calcolo - centralini telefonici - impianti di allarme

causati da:

- imperizia - negligenza - errata manipolazione - corto circuito - variazione di corrente - sovratensione - arcovoltaico - deficienza di isolamento - effetti di elettricità statica - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione - sabotaggio dei dipendenti - colaggio o fuoriuscita di liquidi in genere.

Non sono compresi i danni:

- previsti dalle sezioni A e B;
- attribuiti a corrosione ed usura in genere;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
- dovuti a inadeguata manutenzione;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;

La determinazione del danno è eseguita secondo le norme che seguono:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub a/1, dedotto l'importo stimato sub a/2;

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub b/1, dedotto l'importo stimato sub b/2;

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a/1 eguagliano o superino il valore che l'apparecchio aveva al momento del sinistro stimato come sub b/1.

Sono esclusi dall'indennità i costi per eventuali riparazioni provvisorie, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità e con mezzi diversi dal normale, i costi di eventuali revisioni o modifiche dell'apparecchio o impianto e comunque i costi di trasporto e ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal territorio dello Stato Italiano.

Resta convenuto che in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri che si verificano nel corso del medesimo anno assicurativo somma maggiore di quella assicurata.

## Art. 21 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art.2, l'assicurazione non comprende i danni:

- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione;
- di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, semprechè non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva «Fenomeno elettrico» o «Elettronica»;
- con riguardo alle garanzie di cui all'art. 19, lettere f), g) h) e i) subiti dalle merci in refrigerazione, semprechè non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva «Danni a merci in refrigerazione»;
- con riguardo alla garanzia «fuoriuscita d'acqua condotta», quelli da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di condotta fognaria e tutte le spese relative alla ricerca del guasto ed alla sua riparazione, queste ultime semprechè non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva «spese per la ricerca e riparazione del danno» Restano altresì escluse dall'indennizzo le merci poste a meno di 12 cm dal suolo di locali interrati o seminterrati;
- con riguardo alle merci in refrigerazione, da vizi di costruzione o difetti di manutenzione dell'impianto frigorifero;

- con riguardo alla garanzia «atti vandalici ed eventi socio-politici», da occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi; restano altresì esclusi i danni a vetri, cristalli e lucernari;
- qualora la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici non risulti prestata, i danni avvenuti in conseguenza dei medesimi, anche se concretatisi in incendio, scoppio, esplosione;
- con riguardo alla garanzia «eventi atmosferici» da bagnamento all'interno dei fabbricati, quando non arrecati attraverso brecce o lesioni provocate all'edificio o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. Restano altresì esclusi quelli derivanti da rottura o rigurgiti dei sistemi di scarico, da neve, nonchè i danni subiti da vetri, cristalli, lucernari ed ogni altra installazione esterna (antenne, cancelli, serramenti, camini, insegne) tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto, nonchè ogni bene mobile posto all'aperto.

## Art. 22 - Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell'Assicurato o del Contraente all'atto della stipulazione del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, nè riduzione dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede.

L'Assicurato o il Contraente avrà tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

# Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari

## Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e scoperti) eventualmente previsti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto del contenuto, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- 1) a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
- b) per la via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.

Sono tuttavia compresi i furti commessi:

- d) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purchè efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- f) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono altresì compresi:

- g) i guasti cagionati agli enti assicurati nell'esecuzione e/o tentativo di furto, esclusi quelli da incendio cagionati dall'autore del furto;
- h) le spese peritali ovvero gli oneri sostenuti dall'Assicurato per le prestazioni del perito fiduciario

Salvo eventuali esclusioni, esplicitamente risultanti in polizza le garanzie devono intendersi estese ai seguenti eventi:

- 2) **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI** al fabbricato, compresi gli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare il furto. La garanzia opera senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e di eventuali scoperti e franchigie.
- 3) **ATTI VANDALICI** che danneggino il contenuto se compiuti dagli autori del furto o rapina.
- 4) **EVENTI SOCIO-POLITICI** (scioperi, sommosse e tumulti, terrorismo e sabotaggio). L'Impresa indennizza i danni conseguenti a furto o rapina del «contenuto» verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse nonché i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.
- 5) **RAPINA** - anche se iniziata all'esterno - avvenuta nel fabbricato, compreso l'indennizzo dei guasti causati al fabbricato stesso o al contenuto dall'autore della rapina.
- 6) **PORTAVALORI** senza applicazione in caso di sinistro della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rientrano in garanzia la rapina ed il furto commesso nei confronti dell'Assicurato ovvero dei suoi familiari o di dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, fuori dai locali indicati in polizza, trasportino i valori dal domicilio dell'Assicurato alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. La garanzia «furto» è in tal caso operante esclusivamente:

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- se compiuto con destrezza, allorché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- se compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.

- 7) **DANNI INDIRETTI CONSEGUENTI A FORZOSA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E ALTRE SPESE CONSEGUENTI AL SINISTRO.**

Limitatamente all'ipotesi di furto che determini una forzata interruzione anche parziale dell'attività, l'Impresa indennizza, fino alla concorrenza massima del 15% del danno liquidato per la partita contenuta, i danni indiretti conseguenti al sinistro purché provati e sostenuti da idonea documentazione contabile nonché le spese effettivamente e necessariamente sostenute in conseguenza del sinistro.

## Art. 24 - Franchigie e/o scoperti

Ad integrazione di quanto previsto in polizza, l'assicurazione di cui alla presente sezione B, si intende prestata alle seguenti condizioni:

- A) Qualora il rischio assicurato rientri nella categoria di merci contrassegnata «A» in polizza, l'indennizzo per sinistro Furto o Rapina sarà corrisposto previa dedu-

zione di un importo pari al 10% del capitale assicurato in caso di garanzie prestate a primo rischio, del 5% se a valore intero, in entrambi i casi col massimo indicato in polizza.

Se il rischio risulti garantito contemporaneamente presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4 «Altre assicurazioni» senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

- B) Nel caso di furto o rapina commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovino nei locali indicati nel contratto o nell'area in uso all'Assicurato, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo previa deduzione di uno scoperto del 25%, con divieto per l'Assicurato di farlo assicurare altrove, a pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

Qualora il sinistro si verifichi in presenza di minori mezzi di chiusura, difformi da quanto previsto dalla Dichiarazione 2-e)-f) di polizza, si applicherà all'indennizzo uno scoperto del 20%, che non potrà essere assicurato altrove.

Ove uno scoperto operi in concomitanza con altri scoperti, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di un unico scoperto non superiore al 30%, con divieto per l'Assicurato di farlo assicurare altrove; in caso di concomitanza di uno o più scoperti con una franchigia, l'indennizzo verrà corrisposto mantenendo la scopertura sopra prevista e considerandosi la franchigia come minimo assoluto.

## Art. 25 - Esclusioni specifiche

Ferme restando le esclusioni menzionate all'art. 2, l'assicurazione non comprende:

- i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, di persone di cui egli debba rispondere, con lui coabitanti o che occupino i locali contenenti le cose assicurate o quelli comunicanti, ivi compresi i dipendenti di tali persone; nonché da dolo o colpa grave di incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- i danni da furto o rapina di cose riposte all'aperto o protette da semplici tettoie;
- con riguardo alla garanzia Furto, i danni verificatisi quando non siano presenti ed operanti i mezzi di protezione e chiusura; commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle strutture o congegni di chiusura, salvo quanto disposto dall'art. 23, punto 1 ) lettere d), e) ed f);
- i danni conseguenti a smarrimento o furto avvenuto in occasione di incendio, esplosione e/o scoppio, ovvero di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, nonché - salvo per quanto previsto dall'art. 23, punto 4) - conseguenti ad eventi socio-politici;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio causati dall'autore del furto o rapina;
- indiretti da mancato godimento od uso, perdita di profitto, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto dall'art. 23 punto 7);
- verificatisi in locali incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; l'assicurazione cessa di avere ogni effetto dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per valori, se assicurati, l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

## Art. 26 - Garanzie aggiuntive

### A) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

I guasti cagionati dai ladri si intendono assicurati fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 23, punto 2;

### B) ONORARI PERITI

Le spese peritali si intendono prestate sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 23, punto 1, lettera h).

### C) PORTAVALORI

La garanzia «portavalori» si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 23, punto 6.

## Art. 27 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

## Art. 28 - Recupero delle cose rubate

In caso di recupero delle cose rubate e/o rapinate l'Assicurato deve informarne immediatamente l'Impresa.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha integralmente risarcito il danno salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo d'indennità per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le cose rubate e/o rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## Sezione «C» Vetri e cristalli

### Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura - purché integre alla data di entrata in vigore della garanzia - le lastre di cristallo, specchi e vetri anche con iscrizioni e decorazioni comprese le opere di rimozione e posa in opera nonché le insegne

collocate ed installate nel fabbricato contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o a fatto involontario dell'Assicurato o Contraente stesso. Sono compresi i danni verificatisi in conseguenze di dimostrazioni, scioperi, serrate e tumulti popolari, furto o tentativo di furto.

La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

## Art. 30 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2, in quanto non derogate, l'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti di esso, assestamenti, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- determinati da vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;

## Sezione «D» Responsabilità civile

### Art. 31 - Oggetto dell'assicurazione

#### A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni extracontrattuali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramenti di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata.

Sono compresi, salve le esclusioni specifiche di cui all'art. 32, i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato o di sue parti, quali insegne e cartelloni pubblicitari, questi ultimi anche se separati dal fabbricato, nonché dalla proprietà e/o conduzione di giardini di pertinenza del fabbricato stesso;
- b) ai terzi, compresi gli acquirenti, dalle cose vendute esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione è valida anche per i danni da vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla vendita e comunque durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo;

- c) a veicoli parcheggiati in appositi spazi di pertinenza del fabbricato purché gestiti dall'Assicurato;
- d) dalla proprietà ed uso di muletti, montacarichi e simili nonché a veicoli sotto carico e scarico;

- e) da consegna e movimentazione di merci, con esclusione di quelli subiti dalle merci stesse;
  - f) da cani nonché da dispositivi di sicurezza o, servizi di vigilanza, anche armata;
  - g) dalla partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o dallo smontaggio di stands.
- B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa in deroga al disposto dell'art. 32/c e purché ne sia stato corrisposto il relativo premio si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione R.C.O. sono sempre e comunque escluse le malattie professionali.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i prestatori di lavoro temporanei utilizzati, ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196, per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi della legge 12 giugno 1984, nr. 222.

## Art. 32 - Esclusioni specifiche

In nessun caso sono considerati terzi (né clienti ai fini della garanzia aggiuntiva).

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed il loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita.
- e) provocati ai consumatori ed a terzi da prodotti infiammabili acquistati (quali gas in bombole, esplosivi e simili);

- f) causati dalla circolazione (sosta compresa) di auto-veicoli, natanti ed aeromobili;
- g) da furto nonché quelli a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali parziali di attività industriale, commerciale, agricola o di servizi;
- i) a cose in consegna o custodia dell'Assicurato o a qualsiasi titolo da lui detenute, salvo quanto previsto dall'art. 31 punto c e dall'art. 34 delle Norme.

## Art. 33 - Qualifica di terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. è riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali:

- a) a coloro che nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato prestino in base ad appalti o contratti, anche verbali, servizi sussidiari rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- b) ai professionisti e consulenti in genere di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi;
- c) a parziale deroga dell'art. 32 lett. c), ai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da esse subite in occasione di lavoro o servizio.

## Art. 34 - Garanzia aggiuntiva

Previa corresponsione del relativo sovrappremio, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli debba corrispondere ai clienti a titolo di risarcimento del danno, per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose da essi introdotte nel fabbricato, quando il risarcimento sia dovuto ai sensi degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile.

Dalla garanzia sono esclusi oggetti preziosi, denaro, valori, marche, titoli di credito, veicoli e natanti e cose in essi contenuti.

## Art. 35 - Gestione delle vertenze di danni - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato o Contraente stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese processuali anticipate dallo Stato nel corso del procedimento penale (art. 535 C.P.R.).

